

Bruxelles, 13 dicembre 2016
(OR. en)

15523/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0254 (COD)**

**SOC 800
EMPL 540
EDUC 431
CODEC 1887**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15024/16 ADD 2 SOC 756 EMPL 506 EDUC 410 CODEC 1771
n. doc. Comm.:	11531/16 SOC 478 EMPL 312 CODEC 1112 - COM(2016) 528 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio

Si allega per le delegazioni il testo del regolamento in oggetto sul quale il Consiglio EPSCO ha definito un orientamento generale nella sessione dell'8 dicembre 2016.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che
abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,
lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Posizione del Parlamento europeo del... [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e
decisione del Consiglio del...

considerando quanto segue:

- (1) L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ("EU-OSHA" o "Agenzia") è stata istituita dal regolamento (CE) n. 2062/94⁴ del Consiglio per contribuire al miglioramento dell'ambiente di lavoro, in un contesto di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le cognizioni atte a promuovere tale miglioramento.
- (2) Sin dalla sua istituzione nel 1994 l'EU-OSHA ha svolto un ruolo importante nel promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro in tutta l'Unione. Al tempo stesso si sono registrati sviluppi in materia di sicurezza e salute sul lavoro (SSL). In tale contesto si rendono necessari alcuni adeguamenti per descrivere gli obiettivi e i compiti dell'EU-OSHA rispetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio
- (3) Il regolamento (CE) n. 2062/94 è stato modificato in varie occasioni. Dal momento che sono necessarie ulteriori modifiche, esso dovrebbe essere abrogato e sostituito a fini di chiarezza.
- (4) Le norme che disciplinano l'Agenzia dovrebbero essere definite, nei limiti del possibile e tenendo conto della natura tripartita dell'Agenzia stessa, in conformità con i principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012.
- (4a) Il presente regolamento non preclude eventuali ulteriori modifiche al regolamento istitutivo dell'EU-OSHA che la Commissione intendesse proporre in seguito a successive valutazioni, come previsto dal presente atto o di propria iniziativa. La Commissione valuterà gli obiettivi, il mandato, la governance e i compiti di tutte le agenzie dell'Unione operanti nel settore del mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e della formazione professionali e delle competenze.

⁴ Regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio, del 18 luglio 1994, relativo all'istituzione di un'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 1).

- (5) Poiché le tre agenzie tripartite – ossia Eurofound, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) – affrontano questioni relative al mercato del lavoro e all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse e si dovrebbero trovare modi per migliorare l'efficienza e le sinergie. L'Agenzia dovrebbe inoltre cercare di avviare, se del caso, un'efficiente collaborazione con le capacità di ricerca interne delle istituzioni dell'Unione e organismi esterni specializzati.
- (5 bis) Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine, gli Stati membri, le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero essere rappresentati all'interno di un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di adottare il bilancio e di approvare il documento di programmazione. Il consiglio di amministrazione dovrebbe fissare nel documento di programmazione, che contiene la programmazione pluriennale e il programma di lavoro annuale dell'Agenzia, le priorità strategiche delle attività di quest'ultima.
- (5 ter) Per garantire il buon funzionamento dell'Agenzia, gli Stati membri, le organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori e la Commissione dovrebbero assicurare che le persone da nominare per il consiglio di amministrazione dispongano di conoscenze adeguate in materia di sicurezza e salute sul lavoro affinché possano prendere decisioni strategiche e significative e supervisionare l'attività dell'Agenzia.
- (5 quater) Il comitato esecutivo dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e di supportarne il processo decisionale e di monitoraggio. Nell'assistere il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo dovrebbe adottare, se del caso, decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio di amministrazione. Il regolamento interno del comitato esecutivo dovrebbe essere adottato dal consiglio di amministrazione.

- (5 quinquies) Il direttore esecutivo dovrebbe essere responsabile della gestione complessiva dell'Agenzia, compresa la gestione corrente, la gestione finanziaria e delle risorse umane, conformemente all'orientamento strategico definito dal consiglio di amministrazione. Il direttore esecutivo dovrebbe esercitare i poteri che gli sono attribuiti. Tali poteri possono essere sospesi in circostanze eccezionali, come in caso di conflitti di interessi o di inosservanza degli obblighi imposti dallo statuto dei funzionari.
- (5 sexies) L'Agenzia gestisce attualmente un ufficio di collegamento a Bruxelles. Dovrebbe essere prevista la possibilità di mantenerlo.
- (6) Nell'Unione e negli Stati membri esistono già organizzazioni che forniscono informazioni e servizi di questo tipo. Al fine di trarre il massimo vantaggio a livello dell'Unione dal lavoro già svolto da dette organizzazioni, è opportuno mantenere l'attuale efficiente rete istituita dall'EU-OSHA a norma del regolamento (CE) n. 2062/94, comprendente i punti nevralgici degli Stati membri e le loro reti nazionali tripartite. Allo scopo di garantire un buon coordinamento e valide sinergie è inoltre importante che l'Agenzia instauri legami funzionali molto stretti con il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro⁵.
- (8) Le disposizioni relative al personale dell'EU-OSHA di cui al regolamento (CE) n. 2062/94 dovrebbero essere allineate con lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e con il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("regime applicabile agli altri agenti"), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio⁶.

⁵ Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1).

⁶ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 15).

- (7) Le nuove disposizioni finanziarie e le disposizioni in materia di programmazione e informazione che disciplinano l'Agenzia e sostituiscono quelle di cui al regolamento (CEE) n. 2062/94 dovrebbero essere allineate al regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione⁷.
- (9) L'Agenzia dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. Se necessario l'EU-OSHA dovrebbe adottare le norme di sicurezza di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443⁸ e 2015/444⁹ della Commissione.
- (10) È necessario prevedere disposizioni transitorie di bilancio e per il consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e il personale al fine di assicurare il proseguimento delle attività dell'Agenzia in attesa dell'entrata in vigore del presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 1 – Istituzione e obiettivi dell'Agenzia

1. È istituita l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ("EU-OSHA" o l'"Agenzia"), sotto forma di Agenzia dell'Unione.

⁷ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

⁸ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

⁹ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

2. L'Agenzia si propone di fornire alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, agli Stati membri, alle parti sociali e agli ambienti interessati al settore della sicurezza e della salute sul lavoro le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche nonché le competenze tecniche utili in detto settore, al fine di migliorare l'ambiente di lavoro in ordine alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Articolo 2 – Compiti

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti per quanto concerne gli ambiti strategici di cui all'articolo 1, paragrafo 2:
 - a) raccogliere e analizzare le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche in materia di sicurezza e salute sul lavoro negli Stati membri per:
 - i) individuare i rischi e le buone pratiche nonché le priorità e i programmi nazionali esistenti;
 - ii) fornire i dati necessari per le priorità e i programmi dell'Unione; e
 - iii) diffonderli alle istituzioni e agli organismi dell'Unione, agli Stati membri, alle parti sociali e alle parti interessate;
 - b) raccogliere e analizzare le informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sulla ricerca relativa alla sicurezza e alla salute sul lavoro nonché sulle altre attività di ricerca che comportano aspetti connessi alla sicurezza e alla salute sul lavoro e diffondere i risultati della ricerca e delle attività di ricerca;
 - c) promuovere e sostenere la cooperazione e lo scambio in materia di informazioni e di esperienza tra gli Stati membri nel campo della sicurezza e della salute sul lavoro, compresa l'informazione sui programmi di formazione;
 - d) organizzare conferenze e seminari, nonché scambi di competenze tecniche tra gli Stati membri nel settore della sicurezza e della salute sul lavoro;

- e) fornire alle istituzioni e agli organismi dell'Unione e agli Stati membri le informazioni obiettive di carattere tecnico, scientifico, ed economico e le competenze tecniche necessarie per la formulazione e l'attuazione di politiche adeguate ed efficaci volte a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori; a tal fine, fornire segnatamente alla Commissione le informazioni tecniche, scientifiche, ed economiche e le competenze tecniche ad essa necessarie per portare a buon fine i suoi compiti di individuazione, preparazione e valutazione delle norme e misure nel settore della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, soprattutto per quanto concerne l'impatto della legislazione, il suo adattamento al progresso tecnico, scientifico o legislativo e la sua attuazione pratica nelle imprese, con particolare riferimento alle microimprese e alle piccole e medie imprese;
- f) stabilire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all'articolo 12, tenendo conto degli organismi e delle organizzazioni a livello nazionale, dell'Unione e internazionale che forniscono tale tipo di informazioni e servizi;
- g) raccogliere e mettere a disposizione le informazioni relative alle questioni di sicurezza e di salute sul lavoro in provenienza e a destinazione dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali;
- h) fornire informazioni tecniche, scientifiche ed economiche sui metodi e gli strumenti destinati a realizzare attività preventive, individuare buone pratiche e promuovere azioni preventive, con particolare riguardo ai problemi specifici delle microimprese e delle piccole e medie imprese. Per quanto attiene alle buone pratiche, l'Agenzia dovrebbe concentrarsi in particolare su quelle che rappresentano strumenti pratici da utilizzare nell'elaborazione di valutazioni dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro e nell'individuazione delle misure da adottare per farvi fronte;
- i) contribuire allo sviluppo di strategie dell'Unione e programmi di azione relativi alla tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, fatte salve le competenze della Commissione;

- j) svolgere attività di sensibilizzazione e comunicazione e realizzare campagne in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. L'Agenzia assicura che le informazioni diffuse e gli strumenti messi a disposizione risultino comprensibili agli utenti finali. Per conseguire questo obiettivo l'Agenzia coopera strettamente con i punti nevralgici nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2.
3. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia mantiene uno stretto dialogo in particolare con organismi specializzati, sia pubblici che privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Restando impregiudicati i suoi obiettivi e le sue finalità, l'Agenzia coopera con altre agenzie dell'Unione, in particolare con l'Eurofond e il Cedefop, promuovendo le sinergie e la complementarità delle rispettive attività ed evitando la duplicazione degli sforzi.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

Articolo 3 – Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia comprende:

- a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 5;
- b) un comitato esecutivo, che esercita le funzioni definite all'articolo 10;
- c) un direttore esecutivo, che esercita le responsabilità definite all'articolo 11.
- d) una rete, che esercita le funzioni definite all'articolo 12.

SEZIONE 1: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 4 – Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto di:
 - a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;
 - b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;
 - c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;
 - d) tre membri in rappresentanza della Commissione.

Tutti i membri di cui alle lettere da a) a d) hanno diritto di voto.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio tra i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

I membri di cui alla lettera a) sono nominati su proposta degli Stati membri.

I membri di cui alle lettere b) e c) sono nominati su proposta dei portavoce dei rispettivi gruppi in seno al comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.

Le proposte provenienti dai tre gruppi presenti nel comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro sono sottoposte al Consiglio e trasmesse per informazione alla Commissione.

I membri che rappresentano la Commissione sono nominati da quest'ultima.

2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. Il supplente è nominato secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenendo conto delle pertinenti competenze necessarie a espletare efficacemente un ruolo di vigilanza. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.
4. La durata del mandato dei membri titolari e dei loro supplenti è di quattro anni ed è rinnovabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
5. All'interno del consiglio di amministrazione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dei rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e possono essere designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio di amministrazione ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle riunioni senza diritto di voto.

Articolo 5 – Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

- a) definisce gli orientamenti strategici delle attività dell'Agenzia;
- a bis) adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 6, il documento di programmazione dell'Agenzia, che contiene la programmazione pluriennale dell'Agenzia e il suo programma di lavoro per l'anno successivo;
- b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma del capo III;
- c) adotta la relazione annuale consolidata e la valutazione relative alle attività dell'Agenzia e le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° luglio di ogni anno. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;
- d) adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia conformemente all'articolo 17;
- e) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
- f) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri e agli esperti indipendenti;
- g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze;

- h) adotta il proprio regolamento interno;
- i) esercita, in conformità del paragrafo 2, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri:
 - dell'autorità che ha il potere di nomina, conferiti dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, e
 - dell'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, conferiti dal regime applicabile agli altri agenti,("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
- j) adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;
- k) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 19;
- l) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
- l bis) stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo;
- m) monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
- o) autorizza la conclusione di accordi di cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, conformemente all'articolo 30, paragrafo 1.

2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può revocare temporaneamente la delega di poteri dell'autorità investita del potere di nomina al direttore esecutivo e quelli delegati da quest'ultimo. In questi casi il consiglio di amministrazione li delega, per un periodo di tempo limitato, a uno dei propri membri che rappresentano la Commissione o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 6 – Programmazione pluriennale e programmi di lavoro annuali

1. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), ogni anno il direttore esecutivo redige un documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale a norma dell'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 previa consultazione del comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
2. Il direttore esecutivo presenta al consiglio di amministrazione il progetto di documento di programmazione di cui al paragrafo 1. Il progetto di documento di programmazione, previa approvazione del consiglio di amministrazione, è trasmesso alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio, comprese eventuali versioni aggiornate di tale documento. Il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione di cui al paragrafo 1 tenendo conto del parere della Commissione.

Il documento di programmazione di cui al paragrafo 1 diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, viene adeguato di conseguenza.

5. Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di risultato. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, considerando in particolare l'esito della valutazione di cui all'articolo 28.

Il programma di lavoro pluriennale definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Esso include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 30, le azioni connesse a tale strategia e una specificazione delle risorse correlate.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno.

3. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 5 e comprende:
- a) gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;
 - b) una descrizione dei progetti da finanziare;
 - c) un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna attività, in conformità ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività.

Esso indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente.

4. Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale.

Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale.

Articolo 7 – Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone:
 - a) uno tra i membri che rappresentano gli Stati membri;
 - b) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;
 - c) uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori; e
 - d) uno tra i membri che rappresentano la Commissione.

Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.

2. La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di un anno. Tale mandato è rinnovabile. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 8 – Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene almeno una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.

4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante.
5. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 9 – Regole di voto del consiglio di amministrazione

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a bis) e b), l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 19, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto. Tuttavia, le decisioni attinenti al programma di lavoro annuale e con conseguenze di bilancio per i punti nevralgici nazionali richiedono altresì il consenso della maggioranza del gruppo dei governi.
2. Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

SEZIONE 2: COMITATO ESECUTIVO

Articolo 10 – Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.

2. Il comitato esecutivo, in particolare:
 - a) prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;
 - b) monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'OLAF;
 - c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 11, consiglia il direttore esecutivo, se del caso, nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 5, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo in assenza dei membri titolari. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è rinnovabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.
6. Il comitato esecutivo si riunisce almeno tre volte l'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.

SEZIONE 3: DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 11 – Responsabilità del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Agenzia dal presente regolamento, in particolare:
 - a) la gestione corrente dell'Agenzia, compreso l'esercizio dei poteri che gli sono attribuiti in relazione alla gestione del personale, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera i);
 - b) l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
 - c) la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
 - d) l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;

- e) l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
 - i) la predisposizione del progetto delle regole finanziarie applicabili all'Agenzia;
 - j) l'attuazione del bilancio dell'Agenzia e la predisposizione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia;
 - f) l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'OLAF, e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;
 - g) la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
 - h) l'elaborazione di una strategia antifrode dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione.
6. Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Agenzia, di istituire un ufficio di collegamento per approfondire la cooperazione dell'Agenzia con le pertinenti istituzioni dell'Unione. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro in cui avrà sede l'ufficio di collegamento. La decisione precisa l'ambito delle attività che devono essere espletate da detto ufficio di collegamento in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.

SEZIONE 4: RETE

Articolo 12 – Rete

1. L'Agenzia crea una rete comprendente:
 - a) i principali elementi che compongono le reti nazionali di informazione, ivi comprese le organizzazioni nazionali delle parti sociali, in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali;
 - b) i punti nevralgici nazionali.
2. Gli Stati membri informano regolarmente l'Agenzia dei principali elementi delle loro reti nazionali di informazione in materia di sicurezza e di salute sul lavoro, compresa ogni istituzione che, a loro avviso, potrebbe contribuire ai lavori dell'Agenzia, tenendo conto della necessità di garantire la copertura più completa possibile del loro territorio.

Le autorità nazionali competenti o l'istituzione da esse designata quale punto nevralgico nazionale provvedono al coordinamento e/o alla trasmissione delle informazioni, a livello nazionale, destinate all'Agenzia, nel quadro di un'intesa tra ciascun punto nevralgico e l'Agenzia, sulla base del programma di lavoro adottato da quest'ultima.

Le autorità nazionali consultano le parti sociali a livello nazionale e tengono conto del loro punto di vista in conformità della legislazione e/o delle pratiche nazionali.

3. L'individuazione di temi di particolare interesse figura nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 13 – Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Agenzia risultano in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;
 - b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
 - c) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall'Agenzia;
 - d) eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 30.
4. Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

Articolo 14 – Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia, comprendente la tabella dell'organico, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.

2. Sulla base del progetto di stato di previsione provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione al Parlamento europeo e al Consiglio ("l'autorità di bilancio"), insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione.
5. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo dell'Unione destinato all'Agenzia.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
- 8 bis. Qualsiasi modifica apportata al bilancio, compresa la tabella dell'organico, segue la medesima procedura.
9. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'Agenzia si applica il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

Articolo 15 – Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.

2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 16 – Rendicontazione e discarico

1. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1) il contabile dell'Agenzia comunica i conti provvisori per l'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.
2. Entro il 31 marzo dell'anno N + 1, l'Agenzia trasmette una relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
- 2 bis. Entro il 31 marzo dell'anno N + 1 il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia per l'anno N, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.
3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Agenzia per l'anno N, ai sensi dell'articolo 148 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012¹⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio, il contabile stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia per tale anno sotto la propria responsabilità. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia per l'anno N.
5. Entro il 1° luglio dell'anno N + 1 il contabile dell'Agenzia trasmette i conti definitivi per l'anno N, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

¹⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

6. I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno N + 1.
7. Entro il 30 settembre dell'anno N + 1 il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni formulate da quest'ultima nella sua relazione annuale. Il direttore esecutivo invia inoltre la risposta al consiglio di amministrazione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'anno N.
9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, prima del 15 maggio dell'anno n + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n.

Articolo 17 – Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

CAPO IV PERSONALE

Articolo 18 – Disposizioni generali

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.

2. Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Articolo 19 – Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.

Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.

3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo il consiglio di amministrazione chiede alla Commissione di effettuare una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.
4. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 3, può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta e per non più di cinque anni.
5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico su decisione del consiglio di amministrazione. Nell'adottare tale decisione il consiglio di amministrazione tiene conto della valutazione effettuata dalla Commissione su sua stessa richiesta.

7. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 20 – Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. L'Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

CAPO V
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 21 – Status giuridico

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
2. In ciascuno Stato membro l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia ha sede a Bilbao, Spagna.
4. L'Agenzia ha la facoltà di istituire un ufficio di collegamento per approfondire la cooperazione con le pertinenti istituzioni dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6.

Articolo 22 – Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 23 – Regime linguistico

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1¹¹.
3. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono prestati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 24 – Trasparenza

1. Ai documenti in possesso dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².
- 1 bis. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
2. Il trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla nomina del responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

¹¹ GU L 17 del 6.10.1958, pag. 385.

¹² Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

¹³ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

Articolo 25 – Lotta contro la frode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴, entro [sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento] l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'OLAF¹⁵ e adotta le opportune disposizioni, applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti, nonché di ispezione sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia.
3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una convenzione di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a contratti finanziati dall'Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁶.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

¹⁵ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.

¹⁶ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

Articolo 26 – Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Ove necessario l'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444. Se del caso, le norme di sicurezza dell'Agenzia comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

Articolo 27 – Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Agenzia.
3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è regolata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 28 – Valutazione

1. Entro [cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica.
3. La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 29 – Indagini amministrative

Le attività dell'Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 del TFUE.

Articolo 30 – Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Agenzia può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

A tal fine l'Agenzia può, fatta salva l'autorizzazione del consiglio di amministrazione previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione o gli Stati membri.

2. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al primo comma sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia.

Articolo 31 – Accordo sulla sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra l'Agenzia e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le condizioni necessarie per il funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 32 – Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

1. Il mandato dei membri del consiglio di direzione dell'Agenzia istituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2062/94 scade il [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Nel periodo compreso tra il [data di entrata in vigore del presente regolamento] e il [data di applicazione del presente regolamento] il consiglio di direzione istituito a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2062/94 esercita le funzioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 33 – Disposizioni transitorie relative al personale

1. Il direttore dell'Agenzia nominato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2062/94 assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.
2. Il presente regolamento non incide sui diritti e sugli obblighi del personale assunto nel quadro del regolamento (CE) n. 2062/94. I contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 34 – Disposizioni transitorie di bilancio

La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2062/94, è espletata conformemente alle norme ivi stabilite.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35 – Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio è abrogato a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento] e tutti i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 36 – Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dall'Agenzia

Le norme interne adottate dal consiglio di direzione ai sensi del regolamento (CE) n. 2062/94 rimangono in vigore dopo il [data di applicazione del presente regolamento], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

Articolo 37 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal [data di applicazione].

Gli articoli 32, 33 e 34 si applicano tuttavia a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente